

CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

TRA

IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna (di seguito "ISNB"), istituto pubblico di ricerca nell'ambito delle Neuroscienze, e parte dell'Azienda USL di Bologna con sede legale a Bologna, Via Castiglione 29, 40124 (BO), P.IVA n. 02406911202, in persona del legale rappresentante Dott.ssa Chiara Gibertoni quale Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 2, comma 2-octies del D.lgs. 502/1992;

E

Novartis Farma S.p.A. (di seguito, "Novartis" o "Sponsor"), con sede legale in Largo Umberto Boccioni 1, 21040 Origgio (VA), P.IVA n. 02385200122, rappresentata dalla Dott.ssa Alessandra Dorigo, in qualità di procuratore, CF DRGLSN70D49F205R, domiciliato per la carica presso Viale Montenero 38, 20135 (MI), e dal Dott. Ioannis Papazoglou, in qualità di procuratore, CF PPZNNS80B27Z115N, domiciliato per la carica presso Viale Monte Leone, 20149 (MI).

Insieme, di seguito, singolarmente e/o collettivamente, anche solo Parte/i.

PREMESSO

che il Decreto legislativo n. 50/2016, Codice degli Appalti, all'art 19, prevede la possibilità di attivare contratti di sponsorizzazione di servizi, lavori o forniture, attraverso la pubblicazione di avvisi sul sito internet dell'Azienda, per almeno trenta giorni, dove si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli operatori che abbiano manifestato interesse.

che Novartis è un'azienda farmaceutica specializzata nei settori dei farmaci innovativi e dei farmaci generici e biosimilari; che Novartis ha manifestato la disponibilità a sponsorizzare il Progetto dal titolo "Progetto educativo per la gestione del paziente affetto da Sclerosi Multipla e per il miglioramento delle modalità di comunicazione tra professionisti, pazienti e caregiver", di cui all'avviso informativo, pubblicato sul sito www.ausl.bologna.it, per il periodo dal 08/05/2019 al 07/06/2019 (di seguito, "Progetto");

che il Progetto, della durata complessiva di 24 mesi, ha lo scopo di assicurare il supporto economico per la realizzazione di un Progetto educativo volto a potenziare le attività del Centro di Sclerosi Multipla attraverso un intervento di natura educativa, informativo e di comunicazione che coinvolge i professionisti, pazienti e caregiver. Il Progetto, inoltre, prevede lo studio e la valutazione delle modalità più appropriate di comunicazione e la produzione di materiali informativi per i pazienti, loro caregiver e la popolazione generale, come da azioni meglio descritte nell'Allegato A denominato "Descrizione del Progetto" quale parte integrante del presente Contratto;

che la sponsorizzazione viene svolta attraverso un finanziamento in denaro al Fondo Aziendale per la ricerca e l'innovazione, ed il successivo utilizzo esclusivamente per la realizzazione del Progetto;

che ISNB ha contestualmente pubblicato con l'avviso di ricerca sponsor per il Progetto di cui sopra, anche le Linee Guida Atti di Liberalità e Contratti di sponsorizzazione, di cui alla Deliberazione n. 207 del 12/06/2017, nelle quali sono definiti i principi generali e le regole per gli operatori interni e per i soggetti esterni, improntate a principi di pubblicità, correttezza, legalità ed eticità;

che le Parti, con il presente Contratto, intendono quindi regolamentare tra loro tutti i rapporti concernenti la sponsorizzazione del Progetto, in armonia con le vigenti disposizioni di legge in materia di sponsorizzazione di eventi per il mercato farmaceutico;

che in tale contesto le Parti dichiarano di ben conoscere e di voler eseguire il presente Contratto nel pieno rispetto di tutta la normativa in materia di limiti operativi della pubblicità, della sponsorizzazione e del conflitto di interessi relativamente alla normativa sulla sponsorizzazione di eventi in ambito farmaceutico, e di ogni altra normativa in materia applicabile, quale, in particolare:

- il D.lgs. n. 219/06 (Codice Comunitario del Farmaco);
- il D.lgs. n. 502/1992 s.m.i (Norme di riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della Legge n. 421 del 23.10.1992);
- Codice Deontologico di Farindustria;
- il D.lgs. n. 231/01 (Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni) e relativo Modello di Gestione Organizzazione e Controllo di Novartis;
- D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici);
- la Legge n. 190/2012 s.m.i (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- il D.lgs. n. 33/2013 s.m.i (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);
- il D.lgs. n. 90/2017 (Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006);
- il D.lgs. n. 196/2003 s.m.i (Codice in materia di protezione dei dati personali) modificato dal Regolamento Europeo Privacy n. 2016/679 e recepito con D.lgs. 101/2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Tutto ciò premesso tra le Parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OGGETTO

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante del presente Contratto.

Si unisce al presente Contratto l'Allegato "A" denominato "Descrizione del Progetto".

Con la sottoscrizione del presente Contratto l'ISNB si impegna nei confronti di Novartis a realizzare il Progetto, secondo i termini e le modalità descritte nell'Allegato "A". Novartis diventerà "Sponsor" del Progetto, finanziandolo secondo le modalità ed i termini di cui al presente Contratto.

Il presente Contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato e rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto da una parte in nome e per conto dell'altra.

ARTICOLO 2

OBBLIGHI DELLO SPONSOR

Lo Sponsor si assume l'obbligo di corrispondere a ISNB:

un contributo in denaro pari ad EURO quarantamila (40.000,00) oltre IVA in ragione di legge (EURO 8.800,00) da destinarsi esclusivamente all'attivazione del Progetto di cui all'Allegato "A" rispetto al totale del costo di Progetto pari ad EURO cinquantasettemila (57.000,00), dando atto che la restante parte del costo del Progetto verrà cofinanziata con risorse dell'Istituto o tramite ulteriori forme di finanziamento.

La sponsorizzazione riguarda tutti gli ambiti del progetto, incluso il punto 4, di cui alla scheda progetto in allegato, per quanto riguarda l'organizzazione e la conduzione di eventi educazionali nei confronti della popolazione, dei pazienti affetti da Sclerosi Multipla, caregiver e associazioni di volontariato. La sponsorizzazione non riguarda eventuali attività di formazione rivolte ai professionisti sanitari.

Il corrispettivo dovrà essere erogato da Novartis a fronte della presentazione di regolare fattura, con pagamento a 30 giorni data ricevimento fattura secondo le seguenti modalità di fatturazione:

- 12.200 euro (dodicimiladuecento euro) IVA inclusa entro dicembre 2019**
- 12.200 euro (dodicimiladuecento euro) IVA inclusa entro novembre 2020**
- 7.320 euro (settemilatrecentoventi euro)) IVA inclusa entro gennaio 2021**
- 17.080 euro (diciassettemilaottanta euro) IVA inclusa entro novembre 2021**

nessun compenso sarà versato dallo Sponsor al Responsabile Scientifico del Progetto, né a qualsiasi altro collaboratore, relatore, fornitore che, a qualsiasi titolo, prenda parte al Progetto.

Nel rispetto dei principi generali relativi alla pubblicità, alla sponsorizzazione e al conflitto di interessi, contenuti nelle Linee Guida Atti di Liberalità e Contratti di sponsorizzazione di ISNB, di cui alla Deliberazione n. 207 del 12/06/2017, lo Sponsor si astiene dal compiere qualsivoglia comportamento finalizzato ad influenzare in qualsiasi modo l'operato di ISNB.

In nessun caso, il supporto finanziario potrà condizionare i contenuti o le modalità di conduzione del Progetto sponsorizzato.

ARTICOLO 3

OBBLIGHI DELL'ISTITUTO

ISNB si obbliga a destinare il finanziamento corrisposto da Novartis con il presente Contratto esclusivamente alla completa realizzazione del Progetto e ad organizzare, gestire, realizzare e concludere il Progetto sotto la propria esclusiva responsabilità, secondo quanto indicato nell'Allegato A, adottando le regole di correttezza e trasparenza sotto la propria ed esclusiva responsabilità, nel rispetto della normativa, regolamenti e circolari vigenti, rimanendo Novartis completamente estranea alle attività ivi descritte.

Nella realizzazione del Progetto ISNB si impegna a dare compiuta evidenza della sponsorizzazione inserendo il marchio/logo/immagine di Novartis, come sarà fornito dalla Azienda stessa, all'interno di tutto il materiale promozionale utilizzato per la presentazione e pubblicizzazione del Progetto e dei relativi eventi, che dovranno contenere la dicitura: "realizzato con il contributo di Novartis Farma S.p.A."; tutto il materiale promozionale sarà dunque soggetto alla preventiva approvazione dello sponsor, limitatamente alle questioni inerenti alla visibilità e alla correttezza dell'uso del marchio o dell'immagine della Azienda, ovvero adeguata pubblicità della sponsorizzazione.

ISNB si impegna a non modificare in alcun modo il marchio/logo/immagine di Novartis (o altre forme di visibilità di Novartis) ed a non utilizzarlo per finalità diverse da quelle di cui alla presente sponsorizzazione. Resta inteso che con la presente sponsorizzazione Novartis non concederà in favore di ISNB alcuna licenza, immunità o altro diritto di proprietà intellettuale (inclusi a titolo esemplificativo, diritti di brevetto, diritti d'autore o di sfruttamento commerciale) sul proprio marchio/logo/immagine, né su qualunque altro diritto di proprietà intellettuale di Novartis e/o di società del Gruppo.

ISNB si impegna a fornire alla Novartis una rendicontazione annuale di tutte le attività che saranno svolte in esecuzione del Progetto durante il corso di validità dello stesso sino alla sua conclusione.

ARTICOLO 4

ESCLUSIVA

La sottoscrizione del presente Contratto non determina diritti di esclusiva a favore di Novartis. ISNB potrà dunque accettare ulteriori offerte di sponsorizzazioni che dovessero pervenire da parte di altre Ditte operanti nel medesimo, ovvero in diverso, settore merceologico e aventi ad oggetto il medesimo Progetto.

ARTICOLO 5

DURATA

Il presente Contratto produce i suoi effetti a decorrere dalla data della sottoscrizione e fino alla conclusione del Progetto per una durata complessiva di 24 mesi.

Alla scadenza di tale termine, il presente Contratto dovrà intendersi definitivamente cessato, con esclusione di qualsivoglia tacito rinnovo, salvo diverso accordi scritto delle Parti.

Resta inteso che l'eventuale prosecuzione temporanea delle attività di cui al presente Contratto dovuta a qualsivoglia ragione non potrà mai intendersi quale rinnovazione tacita dello stesso.

ARTICOLO 6

RISERVATEZZA

Per il periodo di durata del presente Contratto, ISNB sarà tenuta a non utilizzare, direttamente o indirettamente, né a rivelare ad alcuno – in assenza di preventiva autorizzazione scritta di Novartis – le informazioni che Novartis considera riservate.

Ai fini del presente Contratto per "Informazioni Riservate" si intende qualunque informazione, dato o conoscenza di natura tecnico-scientifica, commerciale o finanziaria, che abbiano valore economico in quanto riservati, in qualsiasi forma espressi e/o su qualsiasi supporto memorizzati, che siano state comunicate da una Parte all'altra in relazione o in attuazione del presente Contratto dovranno essere e restare confidenziali e riservate in conformità con quanto previsto dal presente articolo.

Alla data di scadenza e/o di cessazione per qualunque motivo del presente Contratto ISNB si obbliga a restituire e/o distruggere, a semplice richiesta di Novartis tutti i documenti nei quali siano incluse le Informazioni Riservate, unitamente alle eventuali copie che contengano le Informazioni Riservate.

ARTICOLO 7

TITOLARITA' DEI DATI DEL PROGETTO

ISNB è titolare esclusiva di tutte le informazioni derivanti dal Progetto, inclusi dati, risultati, scoperte, invenzioni, know-how e simili risultanti dal Progetto stesso.

Né il Responsabile Scientifico di Progetto né ISNB, per effetto del presente Contratto, trasferiscono a Novartis alcun diritto di utilizzazione dei risultati del Progetto stesso.

ARTICOLO 8

TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti dichiarano e garantiscono che i dati personali relativi ai propri dipendenti e collaboratori, nonché ai partecipanti al Progetto e/o a terzi raccolti od utilizzati in occasione della realizzazione del Progetto stesso (*di seguito* anche solo i "Dati Personali"), saranno trattati nel pieno rispetto del D.lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni (*di seguito* anche solo il "Codice Privacy") e del D.lgs. 101/2018 di armonizzazione al Regolamento UE 2016/679 (*di seguito* anche solo il "Regolamento").

Resta peraltro inteso che, ai fini del Codice della Privacy e del Regolamento, le Parti agiranno come due autonomi titolari del trattamento, ciascuno per il perseguimento delle finalità di trattamento risultanti dall'adempimento del presente Contratto.

Conseguentemente, ISNB, assume ogni responsabilità civile e penale derivante dal trattamento dei dati personali di cui la stessa è titolare.

Le Parti prendono, altresì, atto dei diritti a loro riconosciuti dagli articoli 12 e ss. Del Regolamento, ed in particolare del diritto di chiedere l'aggiornamento, la rettifica o la cancellazione degli stessi.

ISNB si impegna inoltre, in relazione ai dati acquisiti o elaborati in esecuzione del presente Contratto, ad adottare adeguate misure di sicurezza al fine di prevenire i rischi di distruzione o perdita dei dati, anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme all'oggetto del presente Contratto.

ARTICOLO 9

OSSERVANZA DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI ANTI CORRUZIONE

ISNB, in adempimento della L. 190/2012 e D.lgs. 33/2013 s.m.i, dichiara di aver adottato con Delibera n. 35 del 31.01.2019 il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, e con delibera n. 166 del 29.05.2018, Codice di Comportamento Aziendale di cui al DPR 62/2013.

Tali atti risultano regolarmente pubblicati sul sito internet aziendale all'indirizzo: <http://www.ausl.bologna.it/amministrazione-trasparente/disposizioni-general>.

ISNB si impegna a rispettarne regole e principi in essi contenuti, dandone piena attuazione.

Novartis, da parte sua, dichiara di averne preso visione, garantendo il rispetto delle disposizioni in essi contenuti.

Novartis, si impegna a non offrire, accettare, richiedere somme o altre utilità o benefici, diretti e indiretti, al fine di distorcere la corretta esecuzione del presente Contratto e del relativo Progetto.

Novartis dichiara altresì di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di cui agli artt. 32 ter del Codice penale e 80 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i, e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui all'art. 9 comma 2 lettera C del D.Lgs 231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione.

Ciascuna Parte dichiara, anche ai fini del D.Lgs. n.90/2017, che qualunque somma corrisposta all'altra non proviene da attività illecite.

ISNB, ove consentito, invierà immediata notifica a Novartis, informando la stessa in caso di verifiche, ispezioni e/o controlli da parte di Autorità governative o regolatorie, dei propri stabilimenti o strutture, processi o prodotti che potrebbero interessare l'oggetto del presente Contratto e fornirà altresì a Novartis notizie in merito all'esito degli stessi. Novartis, inoltre, dovrà essere posta nelle condizioni di assistere ISNB per far fronte a tali evenienze.

Salvi maggiori tempi di conservazione stabiliti dalla normativa vigente, durante la validità del presente Contratto e per un periodo ulteriore di 5 anni dalla scadenza, tutta la documentazione di ciascuna delle Parti strettamente connessa all'adempimento dei diritti e doveri di cui al presente Contratto, sarà resa disponibile in caso di ispezione o verifica, a cura dell'altra parte, di suoi agenti o rappresentanti, i quali avranno facoltà di avere copia della suddetta documentazione.

Le Parti sono concordi nel rispettare tutte le normative in materia di anti-corrruzione nei Paesi dove le stesse hanno la loro sede legale o nei luoghi ove verranno svolti i servizi di cui al presente Contratto.

Le Parti inoltre, fanno ogni ragionevole sforzo per adempiere ad ogni richiesta di informazione, compresa la risposta a questionari, richieste di audit provenienti da altra Parte per assicurare il rispetto della normativa anti-corrruzione prevista dall'Ordinamento italiano.

Le Parti sono concordi nel ritenere che la violazione del presente articolo costituisca inadempimento contrattuale grave, e che ciò potrà dare diritto alla Parte adempiente alla risoluzione anticipata del Contratto, salvo il risarcimento di ogni eventuale danno che sia conseguenza immediata e diretta di tale adempimento.

ARTICOLO 10

DICHIARAZIONE EX D.lgs. n. 231/01

Novartis dichiara di avere adottato ed implementato il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001 e successive integrazioni, nonché di avere adottato il Codice di Comportamento e di avere quindi adottato quanto il Decreto 231 prevede in tema di responsabilità amministrativa delle imprese.

ISNB si impegna a rispettare ed adeguare i propri comportamenti ai principi espressi nella sezione del sito istituzionale dedicata alla Responsabilità d'impresa di Novartis accessibile attraverso il link: <https://www.novartis.it/chi-siamo/responsabilita-dimpresa/etica-e-compliance>, per quanto rilevanti ai fini dell'esecuzione del presente Contratto.

In particolare, ISNB dichiara:

- (i) di essere a conoscenza e di rispettare i precetti della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa degli enti e, in particolare, di quanto previsto dal D.lgs. 231/2001 e successive integrazioni e modificazioni;
- (ii) di aver preso visione della sezione dedicata alla Responsabilità d'impresa di Novartis, nonché di prendere atto del relativo contenuto assicurando, nel contempo, il rispetto dello stesso e dei relativi aggiornamenti.

ISNB si impegna, altresì a non porre in essere, relativamente al rapporto contrattuale in essere con Novartis:

- (i) atti o comportamenti tali da determinare una violazione da parte di Novartis o di suoi esponenti dei principi e contenuti espressi nella sezione dedicata alla Responsabilità d'impresa;
- (ii) atti o comportamenti tali da costituire una propria violazione dei principi e contenuti espressi nella sezione dedicata alla Responsabilità d'impresa;
- (iii) atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni di legge, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione, o il tentativo, dei reati contemplati dal D.lgs. 231/2001.

ARTICOLO 11

RISOLUZIONE

Il presente Contratto si intenderà senz'altro cessato anticipatamente, con liberazione delle Parti dagli obblighi reciproci, qualora la realizzazione del Progetto non possa avere luogo a causa di norme, provvedimenti e/o particolari condizioni intervenute medio tempore e/o in ogni caso non possa svolgersi per fatto non imputabile ad alcuna delle Parti.

L'inadempimento, anche parziale, di una delle due Parti alle obbligazioni previste dagli articoli 1 (Oggetto); 2 (Obblighi dello Sponsor); 3 (Obblighi dell'Istituto); 4 (Esclusiva); 6 (Riservatezza); 8 (Tutela dei Dati Personali); 9 (Osservanza della normativa in materia di anti corruzione e obblighi correlati); 10 (Dichiarazione ex D.lgs. 231/01), determinerà la risoluzione di diritto del presente Contratto, senza necessità di ulteriore messa in mora. In tal caso la risoluzione si verificherà a far data dalla comunicazione della Parte interessata, da trasmettersi all'altra Parte a mezzo PEC, di volersi avvalere della presente clausola risolutiva.

In tutti i casi di cessazione anticipata e/o risoluzione del presente Contratto le Parti collaboreranno al fine di limitare al massimo le conseguenze negative derivanti dalla cessazione del rapporto.

ARTICOLO 12

REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il presente Contratto verrà registrato in caso d'uso. I relativi importi, necessari a procedere a detta registrazione, saranno a carico della parte che con il proprio comportamento inadempiente l'avrà resa necessaria. Tale Contratto è soggetto ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642 – Allegato A – Tariffa parte I - articolo 2. L'imposta, a carico delle Parti in egual misura, è assolta in modo virtuale dall'ISNB con autorizzazione n. 11863 del 09/02/2004 e sarà rimborsata da Novartis nella misura del 50% su richiesta dell'ISNB.

ARTICOLO 13

COMUNICAZIONI

Ogni comunicazione relativa o comunque connessa con l'esecuzione del presente Contratto, salvo quanto indicato nell'articolo 6, dovrà essere effettuata utilizzando i seguenti recapiti:

per l'ISNB:

e-mail: irccs.direzione.scientifica@ausl.bologna.it

indirizzo PEC: irccs@pec.ausl.bologna.it

Alla c.a.: Prof.ssa Alessandra Lugaresi

per Novartis Farma S.p.A.:

e-mail: alessandra.dorigo@novartis.com / ioannis.papazoglou@novartis.com

indirizzo PEC: novartisfarma@legalmail.it

Alla c.a: Dott.ssa Alessandra Dorigo

La variazione dei recapiti indicati al paragrafo precedente dovrà essere tempestivamente comunicata all'altra Parte. Fino all'avvenuta comunicazione della variazione, le comunicazioni inviate ai recapiti precedentemente indicati si avranno per validamente effettuate.

ARTICOLO 14

CONTROVERSIE

Le Parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente Contratto. Ogni eventuale controversia nascente da o comunque connessa con quanto previsto dal presente Contratto, sarà devoluta alla competenza del Foro della Parte convenuta. Per quanto non espressamente previsto dal presente Contratto le Parti fanno espresso riferimento alle norme del Codice Civile.

ARTICOLO 15

OBBLIGO DI PUBBLICITA' E TRASPARENZA

Il presente Contratto è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23, c. 1, lett. d) D.lgs. 14/3/2013 N. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni".

ARTICOLO 16

CONFLITTO DI INTERESSI

Le Parti dichiarano di aver adottato tutte le misure atte a prevenire e contrastare il conflitto di interessi e di averle recepite nella propria normativa e documentazione interna e pertanto si impegnano ad applicarle qualora emerga che i soggetti coinvolti a qualunque titolo nell'esecuzione del Contratto denunciino l'esistenza, anche apparente, di tale conflitto.

ARTICOLO 17

DISPOSIZIONI FINALI

Le Parti riconoscono e confermano che il presente Contratto ed i relativi Allegati sono stati oggetto di trattativa individuale e che le stesse hanno negoziato integralmente e specificamente il contenuto delle singole clausole del presente Contratto, nel pieno rispetto ed equilibrio dei reciproci diritti ed obblighi dallo stesso derivanti e che di conseguenza non sono applicabili gli articoli 1341 "Condizioni generali di contratto" e 1342 "Contratto concluso mediante moduli o formulari" del codice civile.

Il presente Contratto non comporta l'instaurazione di un rapporto di agenzia, mandato e rappresentanza e nessun impegno potrà essere assunto dalle Parti in nome e per conto delle altre e non ha lo scopo di creare tra le Parti alcuna società, associazione in partecipazione, joint-venture o mandato; le Parti agiscono quali contraenti indipendenti.


È fatto espresso divieto alle Parti di cedere a terzi, in tutto o in parte, a qualunque titolo, gratuito o oneroso, il presente Contratto ed i diritti da questo derivanti. Resta salva la facoltà di Novartis di cedere, in tutto o in parte, il presente Contratto a società facenti parte del Gruppo.

Ogni modifica apportata al presente Contratto sarà valida solo se apposta per iscritto su accordo delle Parti.

Le Parti concordano di sottoscrivere il presente Contratto e le sue eventuali e future modifiche integrazioni, proroghe o rinnovi mediante firma elettronica, attraverso l'utilizzo della piattaforma DocuSign®, riconoscendone la validità legale. ISBN a questo proposito, indica di voler ricevere il Contratto per la sottoscrizione da parte del proprio procuratore e - personalmente - al seguente indirizzo mail: direzione.generale@ausl.bologna.it

Letto, confermato e sottoscritto.

IRCCS Istituto delle Scienze Neurologiche- Azienda UsI di Bologna
Il Commissario Straordinario
Dott.ssa Chiara Gibertoni



Data 24/12/19

Letto, confermato e sottoscritto.


Novartis Farma S.p.A.

Dott.ssa Alessandra Dorigo
Head of Neuroscience Franchise




Data 17 DIC. 2019

Dott. Ioannis Papazoglou
Marketing Manager Neuroscience



Data 17 DIC. 2019

(Documento sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 22 del D.lgs. 82/2005)



Allegato A

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Titolo Progetto: _Progetto educativo per la gestione del paziente affetto da Sclerosi Multipla e per il miglioramento delle modalità di comunicazione tra professionisti, pazienti e caregiver


Istituto delle Scienze Neurologiche di Bologna

Unità Operativa/e: _UOSI Riabilitazione Sclerosi Multipla _____

Responsabile Scientifico Nome: _Alessandra _____ Cognome: _Lugaresi _____

Incarico: Responsabile.UOSI Riabilitazione Sclerosi Multipla _____

INDICATORE	DESCRIZIONE
1. Razionale	<p>La diagnosi tempestiva e la gestione ottimale delle cure farmacologiche, della riabilitazione e della comunicazione con persone con Sclerosi Multipla (SM) e loro caregiver è fondamentale sia per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse che per il benessere delle persone con SM e loro caregiver. Incontri sia monotematici che pluritematici dedicati alla popolazione generale, alle persone con SM e loro caregiver e a gruppi di professionisti coinvolti nella presa in carico delle persone con SM, rappresentano un primo passo verso il raggiungimento di questi obiettivi.</p>
2. Obiettivo e impatto atteso	<p>Disseminare informazioni sulla Sclerosi Multipla ed il suo trattamento aggiornate e calibrate rispetto al livello culturale dei vari operatori sanitari, persone con SM, loro caregiver e popolazione generale. Ci si aspetta che le reazioni emotive alla diagnosi nelle persone con SM e caregiver possano risultare più positive e costruttive. Ci si attende inoltre che l'incremento di competenze dei professionisti sanitari abbia un impatto nell'accorciare e rendere più lineare il percorso della persona che sviluppa i primi sintomi di malattia e che migliori l'approccio alla terapia sintomatica e alla riabilitazione, superando il nichilismo che era tipico negli anni 1960-1970.</p> <p>La disseminazione delle informazioni anche sull'organizzazione del PDTA dell'AUSL di Bologna avrà un impatto di portata metropolitana. Ci si prefigge infatti di poter raggiungere ed assistere gli oltre 1 milione e 200 mila abitanti di Bologna e provincia, creando una rete di professionisti che, grazie agli aggiornamenti periodici, siano sempre in grado di rispondere in modo adeguato ai bisogni della popolazione.</p>
3. Azioni e Tempi	<ul style="list-style-type: none">- 1) Predisposizione del piano di attività e organizzazione delle risorse del Progetto (n mesi 1 - 3);- 2) Preparazione di materiale informativo sulla Sclerosi Multipla e la sua gestione (opuscoli) da collocare presso le Case della Salute dell'Area Metropolitana e predisposizione di materiale da proiettare durante incontri periodici (n mesi 2- 3);- 3) Comunicazione alla popolazione degli Openday attraverso i canali di comunicazione aziendali e/o strumenti creati ad hoc (n mesi 2-3)- 4) Organizzazione e conduzione di eventi educazionali per la gestione della Sclerosi Multipla da svolgersi presso il Centro e dedicati a persone con SM e/o professionisti sanitari. Organizzazione di Openday trimestrali, con pazienti e caregiver (n 7, a partire dal mese 4) durata di ciascun incontro n 2 h. Tali incontri prevedono il coinvolgimento di: Responsabile Neurologo del Centro, Specialisti Neurologi territoriali e operanti nelle strutture ospedaliere dell'Area Metropolitana di Bologna, Psicologi, Fisiatri, Neuropsichiatri infantili, Fisioterapisti, Logopedisti, Infermieri professionali;- 5) Monitoraggio e relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attività;




Allegato A

	- 6)Relazione conclusiva al termine del Progetto.
4. Durata	24mesi
5. Costi e Modalità di finanziamento del progetto	Il costo complessivo di progetto è pari a 57.000,00 €, costituito dai seguenti fattori produttivi costo personale dipendente e a contratto, materiali didattici, divulgazione scientifica, costi amministrativi generali. La sponsorizzazione viene svolta attraverso il finanziamento in denaro tramite sponsorizzazione al Fondo aziendale per la ricerca e l'innovazione, ed il successivo utilizzo nei termini sopra indicati.
6. Monitoraggio e rendicontazione	L'Azienda si impegna a fornire allo sponsor/agli sponsor una rendicontazione conclusiva dell'attività allo scadere del contratto, a cura del Responsabile scientifico di Progetto.

Bologna, Li: 6/05/2019

Responsabile di Progetto: Alessandra Lugaresi

Firma e timbro


I.R.C.C.S. ISTITUTO SCIENZE NEUROLOGICHE
AZIENDA USL di BOLOGNA
Prof.ssa ALESSANDRA LUGARESI
LGRLSN60M41A944V

Direttore Scientifico ISNB: Pietro Cortelli

Firma e timbro



I.R.C.C.S. Istituto Scienze Neurologiche
Azienda USL di Bologna
Direttore Scientifico Supplente
Prof. Pietro Cortelli